

**Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Fondo per la povertà e la lotta all'esclusione sociale - interventi e servizi per la lotta alla povertà estrema e senza dimora annualità 2023. CUP di progetto n. F39I23001310001.**

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2024/7308

Tra

il Comune di Bologna, con sede in Bologna, Piazza Maggiore n. 6, codice fiscale 01232710374 rappresentato dal Direttore del Settore Servizio Sociale del Dipartimento Welfare e Promozione del benessere di Comunità, Dott. Chris Tomesani, domiciliato per la carica in Bologna, piazza Liber Paradisus, 6 che interviene al presente atto in forza dei disposti degli artt. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 44 dello Statuto di detto Comune,

e

l'ASP Città di Bologna, con sede in Bologna, Via Marsala, n. 7, codice fiscale 03337111201 rappresentata dalla Dirigente Area Coesione Sociale, Dott.ssa Annalisa Faccini, domiciliata per la carica in Bologna, Via Marsala, n.7,

**Visti:**

- lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di Responsabilità n. 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale» per l'annualità 2018 in cui è iscritto il capitolo di spesa 3550 - «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la povertà;
- l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»;
- il Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", come modificato dall'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché l'articolo 11 del decreto - legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il Decreto 18 maggio 2018, criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, con il quale è adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché il riparto delle risorse della Quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2018;
- il D.I. del 30 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 24 gennaio 2022, di approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e di riparto delle risorse del Fondo Povertà 2021/2023, nell'ambito del quale <https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Piano-Nazionale-degli-Interventi-e-dei-Servizi-Sociali-2021-2023> è contenuto anche il Piano sociale nazionale 2021-2023;
- il Piano povertà 2021-2023 che individua le azioni e gli interventi prioritari nell'ambito della lotta alla povertà, nell'ottica della progressiva definizione di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale in ambito sociale, e costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse

affendenti alla Quota servizi del Fondo Povertà e alla quota del Fondo Povertà dedicata agli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Nell'ambito del Piano sono altresì definite le priorità per l'utilizzo delle risorse, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015;

- il Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che al CAPO I "Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa" istituisce due nuove misure di contrasto alla povertà – Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione;

Richiamato:

- il decreto del 30 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2022, all'art. 3 comma 2, specifica le finalità cui tali risorse sono destinate ed in particolare, alla lettera b): somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'art. 7, comma 9, del D.lgs n. 147/2017, pari a 20 milioni di euro per il 2021, 20 milioni di euro per il 2022 e 20 milioni di euro per il 2023 in continuità con le annualità precedenti;

Tenuto in considerazione che il Ministero del Lavoro e politiche sociali nel decreto del 30 dicembre 2021 specifica all'art 6 comma 5 che per le somme di cui ai servizi a favore dei senza dimora, per l'anno 2023, esercizio 2024, è confermato per il Comune di Bologna l'importo di euro 558.400,00 di cui alla tabella 3, sez. a) del decreto del Ministero del Lavoro e politiche sociali del 18 maggio 2018;

Viste le modalità di utilizzo delle risorse contenute nelle linee guida di seguito: Linee Guida per l'impiego della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2021-2023 (1 febbraio 2023);

**Premesso che:**

-l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- la natura di ente pubblico non economico riconosciuta ad ASP Città di Bologna (art. 3, comma 2, del suo Statuto), rende attuabile la cooperazione con il Comune di Bologna la stipula di un accordo tra PP.AA. secondo la disciplina contenuta nell'art. 15 della Legge 241/1990, al cui interno definire l'oggetto dell'accordo, l'obiettivo comune da perseguire, i ruoli delle parti e gli impegni reciproci, i tempi di attuazione, i risultati da conseguire, i costi delle attività e le relative modalità di ripartizione. La titolarità dell'operazione rimane in capo al Comune di Bologna che cura anche la rendicontazione dei costi;

-lo Statuto dell'Asp Città di Bologna tra le finalità e principi degli interventi relativi, indicati all'art. 4, prevede l'organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari, ed in particolare:

a) assistenza agli anziani e ai soggetti con patologie assimilabili a quelle dell'età senile, e in special modo a coloro che versano in condizioni di disabilità e non autosufficienza fisica e/o psichica;

b) assistenza alle persone adulte che versano in stato di bisogno sociale e sociosanitario, ivi incluse le persone con disabilità, per assicurare loro una migliore qualità di vita;

c) servizi sociali per l'area della maternità, dell'infanzia, e dell'adolescenza, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona;

- l'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per realizzare una cooperazione finalizzata a garantire lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

**Art. 1 -Oggetto dell'attività**

L'accordo è volto a disciplinare la cooperazione tra gli Enti sottoscrittori ed individuare i compiti e le reciproche responsabilità degli stessi ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal "Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla Povertà Estrema e Senza Dimora";

## **Art. 2 –Obiettivi**

Gli obiettivi perseguiti nell'ambito del presente accordo derivano dalle attività progettuali ammesse a finanziamento per la realizzazione di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;

## **Art. 3 -Ruolo e impegno delle parti**

Le parti stabiliscono congiuntamente la suddivisione dei rispettivi ruoli.

### **3.1 All'ASP Città di Bologna - ente attuatore delle operazioni compete:**

-l'adozione degli atti amministrativi, economici e tecnici necessari alla realizzazione dei singoli interventi di cui l'operazione si compone ed all'espletamento di azioni dirette e/o dell'individuazione, tramite procedure ad evidenza pubblica, di ulteriori soggetti per la realizzazione degli obiettivi progettuali. Potranno essere utilizzate procedure di appalto anche già espletate, tramite l'estensione o l'integrazione delle stesse per lo svolgimento delle attività o parti di esse previste dal progetto;

- svolgere pertanto anche la funzione di "stazione appaltante", in conformità alla normativa in materia di appalti pubblici D.lgs 36/2023 e s.m.i. e di soggetto co-progettante nell'ambito delle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 secondo le disposizioni previste dalla legge; è garantito il rispetto del principio di concorrenza in quanto ASP provvederà a rendere, in proprio o attraverso soggetti del terzo settore, i servizi necessari all'esecuzione delle attività progettuali sopra citate tramite procedure di evidenza pubblica, in accordo con la normativa vigente;

- gestire i rapporti contrattuali/convenzionali con i soggetti individuati tramite le predette procedure;

- l'impegno a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire al Comune di Bologna, di effettuare la rendicontazione dei costi, di aggiornare i dati quali/quantitativi sul sistema informativo, in attuazione delle operazioni realizzate, secondo le modalità e i tempi previsti dal manuale operativo;

- gestire i rapporti contrattuali con gli aggiudicatari individuati tramite le procedure di gara;

- l'impegno a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire al Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità – Comune di Bologna di effettuare la rendicontazione dei costi sostenuti, l'aggiornamento dei dati censiti sul sistema piattaforma Multi fondo, in attuazione delle operazioni realizzate, secondo le modalità e i tempi previsti;

- l'acquisizione di tutti i dati necessari ai monitoraggi e alle rendicontazioni tecniche relativamente ai singoli destinatari delle attività come previsto dalle linee guida;

- le linee guida per l'impiego dei finanziamenti a valere sul Fondo Povertà, prevedono, da parte del Comune di Bologna, la rendicontazione delle somme con periodicità trimestrale. L'ASP Città di Bologna si impegna a fornire la documentazione per la rendicontazione delle spese effettuate nel rispetto delle periodicità trimestrali e comunque non oltre 15 gg. antecedenti la scadenza trimestrale.

### **3.2 Al Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità – Comune di Bologna - ente titolare dei finanziamenti compete:**

- l'indirizzo per la definizione dei contenuti specifici di intervento;

- l'erogazione a favore di ASP Città di Bologna delle risorse a valere sul "Fondo per la lotta alla povertà estrema e senza dimora";

- il monitoraggio e verifica delle attività e dell'attuazione del progetto;

- la rendicontazione dei costi reali sostenuti da Asp Città di Bologna attraverso l'uso del sistema informativo Piattaforma Multi fondo per la registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi necessari per la sorveglianza, la valutazione e la gestione finanziaria delle attività realizzate;

- comunicare ad Asp Città di Bologna tutte le informazioni ricevute nel corso dello svolgimento delle attività comprese le puntuali modalità delle rendicontazioni e della relativa documentazione non ancora comunicata dal Ministero competente.

## **Art. 4 –Efficacia dell'Accordo.**

La durata del presente accordo è fissata dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2024. La quota prevista per l'anno 2024 ammonta ad euro 558.400,00.

**Art. 5 -Risultati attesi - Interventi e servizi in favore di persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora.**

Nel rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” gli interventi che si vogliono attuare attraverso i finanziamenti del Fondo Povertà seguono la programmazione degli interventi inviata alla Regione Emilia-Romagna e condivisa con il Ministero competente.

**Art. 6 -Costi delle attività**

L'importo di Euro 558.400,00 verrà liquidato ad ASP Città di Bologna a seguito dell'effettiva realizzazione degli interventi previsti dalle operazioni a valere sul Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024 -Bilancio 2024: Capitolo U 45143/000;

**Art. 7 –Foro competente**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Bologna.

**Art. 8 -Sottoscrizione**

Il presente Accordo sarà sottoscritto con firma digitale e si intenderà conclusa nel momento in cui entrambe le parti avranno apposto le relative sottoscrizioni;

Bologna lì data sottoscrizione digitale

Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità – Settore Servizio Sociale  
il Direttore  
dott. Chris Tomesani

ASP Città di Bologna  
La Dirigente Area Coesione Sociale  
dott.ssa Annalisa Faccini